

Presidente. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli modificati:

° I. — Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'armata:

° I. I condannati:

° a) alla pena dei lavori forzati per applicazione del Codice penale comune;

° b) alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di 10 anni, per applicazione del Codice penale toscano.

° II. I condannati:

° a) alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale comune:

° Titolo I, capi 1 e 2;

° Titolo III, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª;

° Titolo IV;

° Titolo VII, articoli 422, 424 e 425;

° Titolo VIII, capo 1;

° Titolo IX, capo 2, articoli 489 e 491;

° Titolo X, capo 2;

b) alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di 10 anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del Codice penale toscano:

° Titolo I, capi 1 e 2;

° Titolo III, capo 3 B, articoli 160 e 194;

° Titolo V, capi 1, 2 e 4, articoli 261, 262, 263, e capo 5;

° Titolo VI, capo 2, articoli 280 e 281, e capo 2, articolo 300;

° Titolo VIII, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capi 1 e 3.

° I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmente essere esclusi da far parte dell'armata, per decisione del ministro della marina.

° I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione. »

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

° II. — Sono soggetti alla leva marittima:

° 1° I cittadini del regno iscritti fra le genti di mare, i quali, per lo spazio di 12 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere

di barcaiuolo o battellante dei porti, spiagge o lagune, sotto qualsiasi denominazione;

° Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare;

° 2° Gli iscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, raggiungano 3 mesi di navigazione;

° 3° Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n° 2;

° 4° I macchinisti, fuochisti, ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare. »

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Desidererei di sapere perchè i gondolieri di Venezia godano del privilegio di essere esclusi dalla leva marittima, e perchè siano soggetti alla leva di mare i cittadini del regno iscritti fra la gente di mare, i quali, per lo spazio di 12 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitata la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante dei porti spiagge o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Canevaro relatore. L'articolo attuale è identico a quello della legge vigente; non vi sono state modificazioni, e la legge vige da 13 anni.

In quanto alle altre domande dell'onorevole Di San Donato debbo dire che io credo che la legge abbia sempre stabilito che i gondolieri dell'interno della città di Venezia appartengano alla leva di terra perchè essi sono poco adatti al servizio marittimo mentre sono molto opportunamente impiegati nelle compagnie del Genio militare, che prestano utilissimo servizio nella laguna veneta; è dunque anche nello scopo della difesa di questa laguna, che i gondolieri di Venezia sono lasciati al Genio militare.

La ragione per la quale gli iscritti marittimi che, dopo l'età di 15 anni, abbiano per lo spazio